



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MENIA, SPERANZON, BARCAIUOLO, MIELI, ZEDDA
e MENNUNI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 2025

Modifiche all’articolo 1084-*bis* del codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di requisiti per la promozione a titolo onorifico per il personale militare che cessa dal servizio

ONOREVOLI SENATORI. – L'articolo 1084-*bis* del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in tema di promozione a titolo onorifico per il personale militare prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 ai militari in servizio permanente che nell'ultimo quinquennio hanno prestato servizio « senza demerito » (comma 1) venga attribuita la promozione all'anzianità di grado superiore a decorrere dalla data di cessazione dal servizio (raggiungimento del limite di età; collocamento a domanda in ausiliaria o riserva nei casi previsti dalla legislazione vigente; infermità o decesso; rinuncia al transito nell'impiego civile).

La promozione a titolo onorifico non produce alcun effetto sul trattamento economico, previdenziale o pensionistico offrendo al militare, all'atto del collocamento in congedo, unicamente l'onore del grado superiore a quello rivestito in servizio.

Detta promozione è esclusa per i militari destinatari della promozione di cui all'articolo 1084 del codice (militari deceduti o divenuti permanentemente inidonei al servizio per ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio durante l'impiego in attività operative o addestrative), nonché per gli ufficiali che rivestono il grado di generale di Corpo d'armata e gradi corrispondenti. È altresì esclusa per i marescialli, sergenti e graduati che rivestono il grado apicale del ruolo di appartenenza, ai quali è comunque attribuita la qualifica o la carica speciale (solo per i luogotenenti dell'Arma dei carabinieri).

Con riferimento alle parole « senza demerito » il Ministero della difesa con circolare (M_D GMIL REG2020 0111327 del 6 marzo 2020 ha chiarito che le situazioni da valutare per una eventuale preclusione della promozione onorifica sono: l'aver riportato condanna a pena detentiva per reato non colposo; l'essere stato

sospeso dall'impiego, a qualsiasi titolo, per motivi penali o disciplinari; l'essere stato giudicato non idoneo nell'ultima valutazione per l'avanzamento; l'aver riportato note caratteristiche con qualifica di « inferiore alla media » o di « insufficiente ».

La circolare precisa, altresì, che « Il personale militare che al momento in cui dovrebbe ottenere la promozione o la qualifica/carica speciale a titolo onorifico è rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per delitto non colposo, sarà escluso dall'attribuzione del beneficio. In tali casi l'interessato deve comunicare alla Direzione Generale per il Personale Militare, per il tramite dei rispettivi Enti di riferimento del personale in congedo, gli esiti del procedimento penale, al fine di consentire l'accertamento del requisito del “senza demerito” per l'eventuale attribuzione della promozione o della qualifica/carica speciale. ».

A fronte di quanto sopra ricordato il presente disegno di legge intende apportare due modifiche all'articolo 1084-*bis* del citato codice dell'ordinamento militare, prevedendo:

a) la soppressione al comma 1 del riferimento al servizio senza demerito nell'ultimo quinquennio per il conferimento dell'avanzamento di grado, che si ritiene ingiustificato e non comprensibile in quanto si ritiene che la promozione onorifica del grado debba considerare l'intero periodo di servizio prestato (quarantacinque anni);

b) con l'aggiunta di un comma che prevede l'applicazione, ai fini dell'avanzamento di grado onorifico per il personale militare che al momento in cui dovrebbe ottenere la promozione o la qualifica/carica speciale a titolo onorifico è rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per delitto non colposo, l'esclusione dall'attribuzione del beneficio se ricorre il caso di cui all'articolo 1051, comma 8.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1084-*bis* del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « nell'ultimo quinquennio » sono soppresse;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 6-*bis*. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1051, comma 8, il militare che al momento della cessazione dal servizio è sottoposto a procedimento penale ha diritto alla promozione di cui al comma 1 a decorrere dalla data della sentenza, nel rispetto dei medesimi requisiti previsti per il personale militare inserito nei ruoli del servizio permanente ».

